

RASSEGNA NOVITÀ GIURISPRUDENZIALI N. 38/2023

RASSEGNA

A CURA DI PAOLO LONGO, DEBORA FASANO E GRETA CECCARINI

*(N.B. Le massime contraddistinte dall'asterisco * sono state predisposte dal redattore verificando il testo integrale della decisione; le altre sono massime ufficiali tratte dai siti della Corte di Cassazione).*

ARBITRATO

* Cassazione, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28695, sez. II civile

Mediazione - Sequestro giudiziario - Avvio del giudizio di merito.

La parte che abbia domandato ed ottenuto la concessione di un sequestro giudiziario relativo a una controversia in materia contemplata dal D.lgs. n. 28 del 2010, art. 5, comma 1, pur dovendo iniziare il giudizio di merito nel termine perentorio di cui all'art. 669-octies c.p.c., comma 1, non è esonerata dall'esperimento del procedimento di mediazione ai sensi del Capo II del D.lgs. n. 28 del 2010.

Allorché il convenuto eccepisca tempestivamente l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di mediazione e il giudice erroneamente ritenga che la mediazione non doveva essere esperita, la conseguente nullità può essere fatta valere mediante appello; in tal caso, il giudice d'appello, dichiarata la nullità della sentenza, non potendo disporre la rimessione al primo giudice, è tenuto ad assegnare alle parti il dovuto termine per la presentazione della domanda di mediazione, per poi accertare se la condizione di procedibilità sia stata soddisfatta e trattare la causa nel merito, ovvero, in mancanza, dichiarare l'improcedibilità della domanda giudiziale.

Cassazione, ordinanza 7 agosto 2023, n. 23974, sez. I civile

ARBITRATO - ARBITRI - NOMINA - Invito di procedere alla nomina dell'arbitro - Notificazione - Inosservanza delle forme del c.p.c. - Conseguenze - Raggiungimento dello scopo - Condizioni.

In tema di arbitrato, ai fini della verifica del raggiungimento dello scopo dell'atto che contiene l'invito all'avversario di procedere alla designazione dei propri arbitri, reso noto senza il rispetto delle forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile, il giudice è chiamato ad accertare non solo che l'atto sia stato portato a conoscenza del destinatario, ma anche che tale conoscenza sia intervenuta in tempo utile a consentire a quest'ultimo l'esercizio del diritto di scelta del proprio arbitro.

CAPACITÀ DI AGIRE

Cassazione, ordinanza 7 agosto 2023, n. 24004, sez. I civile

CAPACITÀ DELLA PERSONA FISICA - CAPACITÀ DI AGIRE - Amministrazione di sostegno - Iniziativa promossa dal figlio interdetto - Legittimazione - Tutore dell'incapace - Autorizzazione del giudice tutelare - Necessità - Insussistenza - Fondamento.

In tema di amministrazione di sostegno, nell'ipotesi in cui il procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno ex artt. 406 e 417 c.c. e 712 e ss. c.p.c., sia promosso a iniziativa del figlio interdetto dell'amministrando, il cui patrimonio costituisce l'unica fonte di sostentamento del primo, è legittimato all'azione il tutore dell'incapace che a tanto può procedere senza autorizzazione del giudice tutelare, ex art. 374, n. 5 (ora 9), c.c. perché il ricorso persegue, oltre che la finalità di assistenza e di protezione del beneficiario in misura proporzionata e commisurata alle esigenze di questi, anche - in via mediata - la funzione conservativa del patrimonio del genitore, onerato di provvedere alla cura e all'assistenza morale e materiale del figlio interdetto, e quindi risulta preordinata al mantenimento della consistenza delle risorse economiche dell'incapace, in linea con la previsione di cui all'art. 374 c.c.

DIVISIONE

Cassazione, sentenza 30 agosto 2023, n. 25462, sez. II civile

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - EFFETTI - DIRITTO DELL'EREDE SULLA PROPRIA QUOTA - Comunione ereditaria - Vendita da parte di un coerede dell'unico bene compreso nella massa - Effetti - Subentro immediato dell'acquirente nella comunione - Fondamento.

Nel caso di vendita da parte di uno dei coeredi di bene ereditario che costituisce l'intera massa, l'effetto traslativo dell'alienazione non resta subordinato all'assegnazione in sede di divisione della quota all'erede alienante, dal momento che costui è proprietario esclusivo della frazione ideale di cui può liberamente disporre, sicché il compratore subentra, "pro quota", nella comproprietà del bene comune.

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - OPERAZIONI DIVISIONALI - RETRATTO SUCCESSORIO - Vendita di quota ereditaria o di singolo bene - Distinzione - Accertamento relativo da parte del giudice di merito - Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti.

L'indagine del giudice di merito diretta ad accertare, ai fini dell'ammissibilità del retratto successorio, se la vendita compiuta da un coerede abbia avuto per oggetto la quota ereditaria (o una sua frazione) ovvero beni determinati, costituisce un apprezzamento di fatto, incensurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione immune da vizi logici e giuridici.

DIVISIONE - DIVISIONE EREDITARIA - Cessione da parte di un coerede di diritti su singoli immobili ereditari - Effetti - Scioglimento della comunione - Esclusione - Efficacia obbligatoria dell'alienazione - Acquisto da parte del terzo - Condizioni - Assegnazione dei beni alienati al coerede cedente - Necessità - Conseguenze.

In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni.

EDILIZIA E URBANISTICA

*** Corte Costituzionale, sentenza 20 settembre 2023, n. 189**

Edilizia e urbanistica - Proprietà - Trasferimento di alloggi costruiti dallo Stato - Previsione che non contempla la cessione gratuita in proprietà, ai relativi assegnatari, degli alloggi prefabbricati acquistati dai Comuni della Campania e della Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge n. 776 del 1980, come convertito.

La Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 21-bis, comma I, primo periodo, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244 (Misure dirette ad accelerare il completamento degli interventi pubblici e la realizzazione dei nuovi interventi nelle aree depresse), convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nella parte in cui non prevede la cessione gratuita in proprietà ai relativi assegnatari degli alloggi prefabbricati costruiti o acquistati dai comuni delle Regioni Campania e Basilicata, quali concessionari del Commissario straordinario per il terremoto del 1980, ai sensi del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre 1980), convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 1980, n. 874.

Cassazione, sentenza 28 luglio 2023, n. 33285, sez. V penale

REATI CONTRO LA FEDE PUBBLICA - DELITTI - FALSITÀ IN ATTI - IN ATTI PUBBLICI - Documenti informatici - Ambito applicativo.

In materia di falsità in atti, la previsione di cui all'art. 491-bis cod. pen. riguarda tanto l'ipotesi in cui il sistema informatico sia supportato da riscontro cartaceo, quanto quella in cui sia del tutto sostitutivo dello stesso, ricomprendendo, in entrambi i casi, le due distinte articolazioni della fattispecie penale, ovvero che l'ipotesi di falsità riguardi direttamente i dati e le informazioni dotati, già in sé, di rilevanza probatoria e l'ipotesi che riguardi, invece, contesti programmatici specificamente destinati a elaborare dati e informazioni, come prescritto dall'ultima parte della norma.

PROPRIETÀ

*** Cassazione, sentenza 12 ottobre 2023, n. 28481, sez. II civile**

PROPRIETÀ - Terreno pubblico - Richiesta di usucapione - Da parte di un privato - Diniego - Esistenza di un protocollo d'intesa tra Comuni - Per destinarlo a uso pubblico - Sufficienza - Esclusione - Concreta ed effettiva utilizzazione pubblica - Necessità.

Affinché un bene non appartenente al demanio necessario possa rivestire il carattere pubblico proprio dei beni patrimoniali indisponibili in quanto destinati ad un pubblico servizio, ai sensi dell'art. 826 c.c., comma 3, deve sussistere il doppio requisito (soggettivo e oggettivo) della manifestazione di volontà dell'ente titolare del diritto reale pubblico (e, perciò, un atto amministrativo da cui risulti la specifica volontà dell'ente di destinare quel determinato bene ad un pubblico servizio) e dell'effettiva ed attuale destinazione del bene al pubblico servizio, la cui mancanza deve essere desunta dalla decorrenza, rispetto all'adozione dell'atto amministrativo, di un periodo di tempo tale da non essere compatibile con l'utilizzazione in concreto del bene a fini di pubblica utilità, senza che rilevi l'appartenenza del bene a un ente pubblico economico, poiché sull'elemento soggettivo prevale quello oggettivo della destinazione concreta del bene al pubblico servizio.

A tale fine, non è sufficiente la semplice previsione dello strumento urbanistico circa la destinazione di un'area alla realizzazione di una finalità di interesse pubblico, atteso che l'appartenenza di un bene alla categoria dei beni del patrimonio indisponibile, in quanto destinati ad un pubblico servizio, deve necessariamente riferirsi ad una concreta ed effettiva utilizzazione del bene e non ad un mero progetto di utilizzazione, che di per sé esprime solo una intenzione, la quale, ancorché espressa in un atto amministrativo, non incide, di per sé, sulle oggettive caratteristiche del bene.

REVOCATORIA

Cassazione, sentenza 24 agosto 2023, n. 25209, sez. Il civile

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA); RAPPORTI CON LA SIMULAZIONE - AMBITO OGGETTIVO Azione revocatoria ex art. 2901 c.c. - Finalità - Permanenza della validità dell'atto - Terzietà del creditore procedente - Differenze rispetto alle differenti ipotesi di impugnativa negoziale - Ragioni.

L'azione revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. tende a far dichiarare inefficace rispetto al solo creditore che la esercita un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore in favore di terzi, il quale rimane, tuttavia, perfettamente valido ed efficace nei confronti delle parti e di qualsiasi altro terzo diverso dal creditore istante, senza che l'utile esercizio della suddetta azione presupponga l'accertamento della validità dell'atto medesimo, che per l'attore, terzo estraneo all'atto revocando, rimane una "res inter alios acta", in ciò discostandosi dalle differenti ipotesi di impugnativa negoziale (adempimento, risoluzione per qualsiasi motivo, annullamento, rescissione), nelle quali la causa si svolge fra le parti del contratto e la pretesa azionata implica l'accertamento della validità del rapporto obbligatorio dedotto in giudizio, costituente il necessario presupposto logico-giuridico del diritto fatto valere.

SERVITÙ

*** Cassazione, sentenza 17 ottobre 2023, n. 28779, sez. Il civile**

DIRITTI REALI - Servitù di passaggio - Accertamento con sentenza - Mancata trascrizione della domanda - Inopponibilità al terzo acquirente - Acquisto del fondo nel corso del processo - Opposizione di terzo - Ammissibilità.

Nel caso in cui colui che agisce per l'accertamento o la tutela di un proprio diritto di servitù prediale che assume violato, non trascriva la relativa domanda giudiziale, la sentenza che definisce tale giudizio non è opponibile, a norma del combinato disposto degli art. 111 c.p.c., comma 4, e art. 2653 c.c., n. 1, a chi acquista il fondo servente nel corso del processo ed abbia trascritto il suo titolo, senza che possa rilevare che a suo tempo sia stato regolarmente trascritto l'atto costitutivo della servitù, con la conseguenza che il terzo acquirente è legittimato a proporre contro la detta sentenza pronunciata in un giudizio, a cui è rimasto estraneo, l'opposizione di terzo ordinaria prevista dallo art. 404 c.p.c., comma 1.

*** Cassazione, sentenza 17 ottobre 2023, n. 28751, sez. Il civile**

DIRITTI REALI - SERVITÙ - Di passaggio - Costituzione - Domanda - Mutamento del titolo in appello - Ammissibilità - Ius novorum - Esclusione - Motivi.

La proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cd. diritti "autodeterminati", individuati, cioè, sulla base della sola indicazione del relativo contenuto sì come rappresentato dal bene che ne forma l'oggetto, con la conseguenza che la "causa petendi" delle relative azioni giudiziarie si identifica con i diritti stessi e non con il relativo titolo - contratto, successione ereditaria, usucapione, ecc. - che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non ha, per l'effetto, alcuna funzione di specificazione della domanda, essendo, viceversa, necessario ai soli fini della prova. Non viola, pertanto, il divieto dello "ius novorum" in appello la deduzione da parte dell'attore - ovvero il rilievo "ex officio iudicis" - di un fatto costitutivo del tutto diverso da quello prospettato in primo grado a sostegno della domanda introduttiva del giudizio o della difesa del convenuto.

SOCIETÀ COOPERATIVE

*** Tribunale di Napoli, sentenza 18 settembre 2023, n. 8508, sez. spec. in materia di imprese**

Società cooperativa sociale a r.l. - Esclusione del socio e partecipazione all'assemblea - Nullità della clausola statutaria che nega al socio di partecipare all'assemblea che deve deciderne l'esclusione.

In una società cooperativa sociale a r.l. è nulla, per violazione dell'art. 2479, comma 5, c.c., la clausola statutaria che prevede che il socio non possa intervenire nell'assemblea chiamata a deliberare sulla sua esclusione. Ne consegue altresì la nullità, per assenza assoluta di informazione ex art. 2479-ter, comma 3, c.c., della delibera assembleare assunta senza avere convocato il socio della cui esclusione si tratta.

SOCIETÀ DI CAPITALI

Cassazione, ordinanza 8 agosto 2023, n. 24093, sez. I civile

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Qualificazione - Criteri interpretativi.

Per qualificare la dazione come versamento in conto futuro aumento di capitale, l'interprete deve verificare che la volontà delle parti di subordinare il versamento all'aumento di capitale risulti in modo chiaro e inequivoco, utilizzando, all'uopo, indici di dettaglio (quali l'indicazione del termine finale entro cui verrà deliberato l'aumento, il comportamento delle parti, eventuali annotazioni contenute nelle scritture contabili o nella nota integrativa al bilancio, clausole statutarie) e, comunque, qualsiasi altra circostanza del caso concreto, capace di svelare la comune intenzione delle parti e gli interessi coinvolti, non essendo, all'uopo, sufficiente la sola denominazione adoperata nelle scritture contabili.

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - COSTITUZIONE - MODI DI FORMAZIONE DEL CAPITALE - LIMITE LEGALE - CONFERIMENTI - Versamento del socio in conto futuro aumento di capitale - Caratteristiche - Mancata effettuazione dell'aumento - Conseguenze.

Per versamento in conto futuro aumento di capitale devono intendersi quelle dazioni di danaro dei soci a favore della società che non siano, tuttavia, definitivamente acquisite al patrimonio sociale, avendo uno specifico vincolo di destinazione, con la conseguenza che, ove l'aumento non sia operato, il socio avrà diritto alla restituzione di quanto versato, per essere venuta meno la causa giustificativa dell'attribuzione patrimoniale da lui eseguita in favore della società, quale ripetizione dell'indebito.

TRIBUTI

*** Cassazione, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31054, sez. V**

Imposta sostitutiva per rivalutazione partecipazioni- Donazione in favore del figlio- Nuova rivalutazione effettuata dal donatario- Diniego rimborso

In tema di imposta sostitutiva per rivalutazione di titoli, il diritto al rimborso delle imposte versate in occasione di una prima rivalutazione di partecipazioni azionarie non spetta al donatario degli stessi titoli che abbia proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, ragguagliata al nuovo valore delle azioni, dal momento che, ai sensi del D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2, lett. ee) ed ff), conv. in L. n. 106 del 2011, solo il soggetto che abbia già versato l'imposta relativa alla prima rivalutazione può chiederne il rimborso, ove non si sia avvalso della possibilità di detrarla dal tributo dovuto per una nuova rivalutazione che egli stesso abbia effettuato dei titoli che siano rimasti sempre in suo possesso.

*** Cassazione, sentenza 8 novembre 2023, n. 31100, sez. V**

Sentenza di divisione giudiziale di immobili - Opzione per il c.d. prezzo-valore

In tema di imposta di registro, l'opzione per l'applicazione della disciplina del cd. "prezzo valore" di cui alla L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 497, in ipotesi in cui il trasferimento immobiliare avvenga all'esito di un giudizio divisionale, deve essere esercitata prima che l'Amministrazione Finanziaria abbia notificato atti del procedimento di accertamento sul valore dei beni trasferiti (Cass. del 27/01/2023, n. 2581). La legge persegue, oltre che finalità agevolative del mercato delle abitazioni, finalità di prevenzione di prassi elusive o evasive di occultamento dei corrispettivi effettivamente pattuiti e finalità di riduzione del contenzioso precludendo l'attività di accertamento dell'amministrazione ove il contribuente attribuisca al bene un valore non inferiore a quello che deriva dalla "valutazione automatica" pari all'importo ottenuto moltiplicando la rendita catastale per i coefficienti di aggiornamento (D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4). In rapporto alla segnalata correlazione tra esercizio dell'opzione e preclusione del potere accertativo del maggior valore da parte dell'ufficio, l'esercizio dell'opzione deve avvenire a tempo debito. Sotto questo profilo, l'art. 1, comma 497, cit., avendo avuto riguardo unicamente agli atti di trasferimento notarile, aveva previsto che l'opzione dovesse essere esercitata davanti al notaio e dunque al tempo dell'atto. Significativamente la Corte, nella ordinanza 5751/2018 ha evidenziato che, nel caso esaminato, l'opzione era stata correttamente esercitata mediante dichiarazione notarile integrativa del contenuto della sentenza ex 2932 c.c., al momento del versamento del residuo prezzo, prima dell'emissione dell'avviso. È pacifico, invece, che nel caso di specie l'odierno ricorrente ha chiesto l'applicazione del criterio del prezzo valore solo dopo aver ricevuto l'avviso di rettifica e precisamente con l'istanza presentata all'amministrazione perchè questa annullasse l'avviso in autotutela.

*** Cassazione, sentenza 8 novembre 2023, n. 31145, sez. V**

Imposta di registro- Clausola penale inserita in contratto di locazione – Esclusa tassazione autonoma.

Ai fini di cui all'articolo 21 del dpr 131/86, la clausola penale (nella specie inserita in un contratto di locazione) non è soggetta a distinta imposta di registro, in quanto sottoposta alla regola dell'imposizione della disposizione più onerosa prevista dal secondo comma della norma citata.

*** Cassazione, ordinanza 8 novembre 2023, n. 31120, sez. V**

Rivalutazione partecipazioni- Versamento imposta sostitutiva - Avvio procedura concorsuale di concordato preventivo- Diniego rimborso

La realizzazione della plusvalenza a seguito di cessione delle partecipazioni rivalutate non costituisce presupposto dell'opzione. Il giudice di seconde cure, pertanto, ha correttamente applicato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, non ritenendo sussistente il diritto al rimborso di quanto versato, sulla base della natura irretrattabile della dichiarazione di volontà espressa con l'esercizio dell'opzione fiscale, la quale non è inficiata se non "nel caso di errore obiettivamente riconoscibile ed essenziale ai sensi dell'art. 1428 c.c." (cfr. Cass. 2 agosto 2017, n. 19215; Cass. 20 luglio 2018, n. 19382).

*** Cassazione, ordinanza 9 novembre 2023, n. 31263, sez. V**

Rivalutazione partecipazioni- Versamento imposta sostitutiva da parte di de cuius - Successiva rivalutazione effettuata da eredi- Diniego rimborso

Nell'ipotesi di imposta sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della legge n. 448 del 2001, gli eredi del contribuente che ha effettuato la rivalutazione non hanno diritto al rimborso, allorché abbiano proceduto ad una seconda rivalutazione e al versamento dell'imposta, posto che non sono divenuti titolari del diritto al rimborso di quanto versato con la prima rivalutazione da parte del *de cuius*, che sorge eventualmente solo a seguito di una

seconda rivalutazione operata dallo stesso contribuente che si trovi ancora nel possesso del bene; conseguentemente, gli eredi divengono titolari delle partecipazioni affrancate dal *de cuius* e con la seconda rivalutazione sorge una nuova obbligazione tributaria, che determina un nuovo presupposto impositivo.

*** Cassazione, sentenza 9 novembre 2023, n. 31174, sez. V**

Imposta di registro- Verbale d'assemblea - Finanziamento soci - Enunciazione

Nel caso in esame (ed in quelli omologhi), si deve affermare il principio che la presenza dei soci in assemblea giuridicamente "contiene" la loro, anche individuale, qualità di "parte" degli atti "enunciati" (in relazione ad essi, in senso tecnico negoziale), secondo il canone logico ermeneutico del "più che comprende (necessariamente) il meno" e, allo stesso tempo, secondo la *ratio* antievasiva dell'art. 22 TUR. Sotto questo profilo va soggiunto che non vi è alcuna "terzietà" dei soci che non sono "parti" degli atti emersi, posto che gli stessi esplicano effetti patrimoniali favorevoli per la società partecipata, sicché senz'altro anche a loro, pur in via mediata, deve essere riferito il correlato indice di capacità contributiva, conformemente al principio generale di cui all'art. 53 Cost. (v. anche Cass. Sez. V, n. 21699 del 29/07/2021, che ha confermato la decisione del giudice di merito "laddove ha ritenuto che dovesse essere assoggettato all'imposta di registro un finanziamento sulla base della sua sola enunciazione nel verbale di assemblea, atto che è comunque soggetto a registrazione..., ed al quale parteciparono gli stessi soggetti dell'atto enunciato"; Sez. 5, nn. 3839-3841/2023, anche per i riferimenti ad un orientamento ermeneutico consolidato).

*** Cassazione, sentenza 9 novembre 2023, n. 31177, sez. V**

Imposta di registro- Contratto di fideiussione enunciato in decreto ingiuntivo

La funzione antielusiva dell'art. 22 TUR presuppone la mera enunciazione in un atto o provvedimento dell'atto (di fideiussione) non registrato, riconducibile agli atti da assoggettare a registrazione in termine fisso, tanto che trovano applicazione anche le sanzioni previste, per omessa registrazione del contratto, dall'art. 69 del Tur. Qualora l'atto di fideiussione enunciato non rientri, invece, tra gli atti soggetti a registrazione in termine fisso, ma solo in caso d'uso, l'imposta si applica solo "sulla parte dell'atto enunciato non ancora eseguita" (risoluzione 46/2013). Da dette premesse consegue che la fideiussione come la garanzia è soggetta alla relativa imposta di registro indipendentemente dalla esecutività o meno del decreto ingiuntivo, in quanto questo conserva la natura di provvedimento (giudiziario) enunciante. Per potersi, dipoi, configurare la enunciazione, è necessario che nell'atto sottoposto a registrazione vi sia espresso richiamo al negozio posto in essere, sia che si tratti di atto scritto o di contratto verbale, con specifica menzione di tutti gli elementi costitutivi di esso che servono ad identificarne la natura ed il contenuto in modo tale che lo stesso potrebbe essere registrato come atto a sé stante; tutti elementi essenziali del rapporto giuridico enunciato espressamente indicati nel provvedimento monitorio e negli atti allegati e da esso richiamati (Cass. 6 novembre 2019, n. 28559).

*** Cassazione, ordinanza 13 novembre 2023, n. 31530, sez. V**

Decreto di omologa di concordato fallimentare- Intervento di terzo assuntore- Imposta di registro in misura proporzionale- Accollo passività di cui al decreto di omologa - Art. 21, comma 3, TUR - Esclusione dalla base imponibile

Vanno affermati i seguenti principi di diritto: a) "al decreto di omologa del concordato fallimentare, con intervento di terzo assuntore, va applicato il criterio di tassazione correlato all'art. 8, lett. a), della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, con l'applicazione, così, dell'imposta di registro in misura proporzionale sul valore dei beni e dei diritti fallimentari trasferiti, mentre la contestuale assunzione delle passività rappresenta un effetto legale naturale del decreto di omologa del concordato con terzo assuntore e

come tale non autonomamente assoggettabile a tassazione, D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, ex art. 21, comma 3"; b) " in applicazione del cit. art. 21, comma 3, l'accollo delle passività di cui al decreto di omologa del concordato, onde evitare un'illegittima duplicazione del prelievo fiscale, non può formare oggetto di tassazione e conseguentemente l'imposizione graverà solo sugli assets costituenti l'attivo fallimentare trasferito all'assuntore, che rappresenta la base imponibile"; c) " l'importo del debito accollato non partecipa al calcolo della base imponibile ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, risultando quest'ultima derivante esclusivamente dal calcolo delle aliquote sui beni oggetto di cessione".

SUCCESSIONI

* Corte di Giustizia UE, sentenza 12 ottobre 2023, n. 24093, C-21/22, sez. III

SUCCESSIONI - Scelta della Legge nazionale applicabile in materia di successioni - Regolamento (UE) n. 650/2012 - Articolo 22 - Clausola sulla scelta della legge applicabile - Cittadino di uno Stato terzo - Articolo 75 - Relazioni con le convenzioni internazionali in vigore.

In tema di scelta della legge applicabile alla successione, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha dichiarato che l'art. 22 del Regolamento (UE) n. 650/2012 deve essere interpretato nel senso che un cittadino di uno Stato terzo residente in uno Stato membro dell'Unione europea, può scegliere la legge di tale stato terzo come legge che disciplina la sua intera successione. Ha inoltre stabilito che tale articolo, letto in combinato disposto con l'art. 75 dello stesso Regolamento, non osta a che, qualora uno Stato membro dell'Unione abbia concluso, prima dell'adozione di detto Regolamento, un accordo bilaterale con uno Stato terzo che designa la legge applicabile in materia di successioni e non prevede espressamente la possibilità di sceglierne un'altra, il cittadino di tale Stato terzo, residente nello Stato membro di cui trattasi, può scegliere la legge di detto Stato terzo per disciplinare la sua intera successione.

(Nella specie, la domanda di pronuncia pregiudiziale rivolta alla Corte dal Tribunale regionale di Opole in Polonia, verteva sull'interpretazione degli artt. 22 e 75 del Regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni e creazione di un certificato successorio europeo (CSE). Tale domanda è stata presentata nell'ambito di una controversia tra una cittadina ucraina residente in Polonia, dove è comproprietaria di un immobile, e un notaio coadiutore in merito al rifiuto di quest'ultimo di redigere un testamento contenente una clausola avente ad oggetto la scelta del diritto ucraino come diritto applicabile alla intera successione).

USUCAPIONE

Cassazione, sentenza 17 agosto 2023, n. 24730, sez. II civile

POSSESSO - EFFETTI - USUCAPIONE - INTERRUZIONE E SOSPENSIONE - Domanda giudiziale di divisione - Idoneità ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni - Fondamento.

La domanda giudiziale di divisione è idonea ad interrompere il termine per l'usucapione nei confronti del comunista che abbia il possesso esclusivo di uno dei beni comuni, poiché l'azione ha quale finalità ultima la trasformazione di un diritto ad una quota ideale su uno o più beni comuni in un diritto di proprietà esclusiva su singoli beni ed è, quindi, potenzialmente estesa a ottenere la proprietà esclusiva (e quindi il conseguente rilascio) di uno dei beni oggetto di comunione, compresi quelli che eventualmente si trovino nel possesso esclusivo di uno o più comunisti.

* Cassazione, sentenza 16 ottobre 2023, n. 28694, sez. II civile

CONTRATTI - VENDITA - Immobiliare - Contestuale costituzione di una servitù - Trascrizione della vendita - Indicazione della servitù nel quadro D - Sufficienza - Esclusione - Doppia trascrizione - Necessità.

Qualora un contratto di compravendita di un fondo contenga una ulteriore convenzione, costitutiva di un diritto di servitù in favore dell'immobile alienato ed a carico di altro fondo di proprietà del venditore, agli effetti della L. n. 52 del 1985, art. 17, comma 3, è necessario presentare distinte note di trascrizione per il negozio di trasferimento della proprietà e per la convenzione di costituzione della servitù, né rileva, ai fini della opponibilità della servitù ai terzi, la menzione del relativo titolo contrattuale nel "quadro D" della nota di trascrizione della vendita, trattandosi di inesattezza che induce incertezza sul rapporto giuridico a cui si riferisce l'atto.